

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

2 LUNEDÌ

FABBRICATI RURALI

Presentazione domanda di variazione catastale.

Scade oggi il termine, essendo il 30 giugno sabato, per presentare domanda di variazione catastale per i fabbricati con categoria diversa da A/6 (destinazione abitativa) e D/10 (strumentali per l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile) al fine del riconoscimento della ruralità fiscale e quindi dell'esclusione dal pagamento delle imposte, tra le quali l'Ici e l'Irpef, per i cinque anni precedenti il 2012.

Poiché l'argomento è stato ripetutamente trattato si rimanda, da ultimo, all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pagina 31 e seguenti.

9 LUNEDÌ

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE

E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE

SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI

Proroga versamento saldi e acconti per persone fisiche e contribuenti soggetti a studi di settore.

Le persone fisiche e i soggetti diversi che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012, come già anticipato in precedenti scadenze già pubblicate e nello speciale inserto staccabile relativo alla dichiarazione dei redditi 2012 e all'Imu pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012 a pag. 39 e seguenti.

I versamenti possono essere effettuati:

- entro il 9-7-2012, senza alcuna maggiorazione;
- dal 10-7-2012 al 20-8-2012, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

La proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti non persone fisiche che partecipano a società soggette agli studi di settore.

In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella *tabella 2* pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pag. 77; gli interessi riportati nella citata *tabella 2*, e anche quelli della *tabella 1* riportata sempre nella stessa pagina, sono stati confermati dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per quanto riguarda la novità della cedolare secca si rimanda alla circolare dell'Agenzia

delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 così come integrata e modificata dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E del 4 giugno scorso.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale.

Le persone fisiche e i soggetti diversi che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore, devono entro oggi effettuare il versamento del diritto camerale 2012 dovuto per l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 on line entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,4% come già visto nella precedente scadenza. L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice Comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

IMMOBILI ALL'ESTERO

Versamento imposta sul valore.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, devono versare, a partire dall'anno 2011, un'imposta pari allo 0,76% del valore degli immobili stessi; l'imposta non è dovuta se l'importo non supera 200 euro.

Il valore è costituito dal costo risultante dagli atti di acquisto o da altri contratti e, in mancanza, in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui sono situati gli immobili; per gli immobili situati nell'Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la base imponibile può essere determinata in base al valore catastale utilizzato per il pagamento delle imposte patrimoniali e reddituali all'estero.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale e/o reddituale versate nello Stato in cui sono situati gli immobili.

Per coloro che lavorano all'estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali, l'imposta è dovuta con le regole dell'Imu se gli immobili costituiscono l'abitazione principale.

Poiché l'imposta è dovuta entro le normali scadenze previste per l'Irpef, è possibile effettuare il versamento entro oggi ovvero entro il 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,4%. I dati utilizzati per il calcolo devono poi essere indicati nella Sez. XVI, righe RM33 e RM34, del Quadro RM del mod. Unico 2012 persone fisiche.

La nuova imposta patrimoniale è stata istituita con l'art. 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214, ed è stata parzialmente modificata con l'art. 8, comma 16 lettere da e) a g), del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Versamento imposta patrimoniale.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano che detengono attività finanziarie all'estero devono versare, a partire dall'anno 2011, un'imposta sul valore delle stesse in proporzione alla quota e al periodo di detenzione.

L'imposta, pari allo 0,1% per gli anni 2011 e 2012 e allo 0,15% dall'anno 2013, è calcolata sul valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività; in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Per quanto riguarda i termini di versamento, dichiarativi e normativi (che sono immediatamente successivi) si rimanda a quanto riportato nella precedente scadenza.

IRPEF

Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta.

I sostituti d'imposta, persone fisiche e altri contribuenti interessati dagli studi di settore, che nel corso del 2011 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall'articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 on line.

10 MARTEDÌ FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Il presente adempimento riguarda solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2012.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito www.inps.it (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 si veda la circolare Inps n. 17 del 3-2-2012 consultabile sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

15 DOMENICA IVA

Fatturazione differita per consegne di giugno. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese succes-

sivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al mese di luglio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato stabilito nel mese di giugno ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 LUNEDÌ

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi CD e IAP (ex IATP). Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2012; fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di

pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Da quest'anno l'Inps non invia più i quattro modelli F24 già compilati, ma solo una comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, 100 e 48, rispettivamente, del 24-5-2004, dell'1-7-2004 e del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps.

Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali. Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2012 si veda la circolare Inps n. 75 del 25-5-2012.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

IVA

Versamento rateale saldo 2011. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2012 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2011, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale quarta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,32%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2012) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in

via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l'1-10-2012, essendo 30 settembre domenica.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2011, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di giugno. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011 e 12/2012, rispettivamente a pag. 82, 32, 30 e 41, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, del-11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento ricevute, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione del mese di giugno.

Le nuove modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-7-2011 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 30-6-2011, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2011 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la quinta rata dell'acconto 2012 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versa-

mento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

INPS

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2012 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 18% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Le aliquote per il 2012 sono state aumentate di un punto percentuale con l'art. 22, comma 1, della legge di stabilità 2012 n. 183 del 12-11-2011 (Supplemento ordinario n. 234 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14-11-2011); si veda al riguardo la circolare Inps n. 16 del 3-2-2012 consultabile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

16 LUNEDÌ CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% e/o del 50% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012 in base al modello Unico 2012, hanno effettuato il primo versamento entro il 18-6-2012 o il 9-7-2012 (persone fisiche e altri contribuenti soggetti agli studi di settore) devono versare, con il modello F24 on line, la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pag. 77.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012 a pag. 39 e seguenti; si veda anche la risoluzione n. 69/E del 21 giugno dell'Agenzia delle entrate consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

18 MERCOLEDÌ IRES, IRAP, IVA

Versamento saldi e acconti con maggiorazione. I contribuenti diversi dalle persone fisiche e non soggetti agli studi di setto-

re (tra i quali le società semplici agricole), che non hanno effettuato entro il 18 giugno scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2011 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2012 in base al modello Unico 2012, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2012) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2012).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella *tabella 1* pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2012 a pag. 77.

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2012 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.



Il versamento del diritto camerale annuale con la maggiorazione dello 0,4% va effettuato in un'unica soluzione

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2012 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e allo speciale inserto staccabile relativo alla dichiarazione dei redditi 2012 e all'Imu pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2012 a pag. 39 e seguenti.

Da ultimo si ricorda che per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento sono stati differiti al 9-7-2012 e al 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,4%.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione. Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2012 dovuto per l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, con la maggiorazione dello 0,4%.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 on line, con la possibilità di compensare il diritto annuale camerale maggiorato dello 0,4% con eventuali altri crediti.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/Codice comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».

Si fa presente che la scadenza odierna interessa soltanto i contribuenti diversi dalle persone fisiche non soggetti agli studi di settore (tra i quali le società semplici agricole) in quanto per le persone fisiche e per gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore i termini di versamento delle imposte dirette sono stati differiti al 9-7-2012 e al 20-8-2012 con la maggiorazione dello 0,4%.

IRPEF

Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione. I sostituti d'imposta non persone fisiche e non interessati dagli studi di settore che nel corso del 2011 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta.

La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 on line.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell'Iva a saldo per il 2011 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2012 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2012 a partire dal 18 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno versato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata;
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell'Imu dovuta per l'anno 2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2-7-2012) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di

mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

25 MERCOLEDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21 ottobre 2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di giugno e/o al secondo trimestre (aprile-giugno) 2012.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o pre-

stazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.


Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

A cura di
Paolo Martinelli

 Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario